

TAR Torino, Sezione I 24/07/1997 n. 562

legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.2.2

La deroga al divieto di costituzione di società per l'esercizio di professioni intellettuali contenuto nell'art. 2 L. 23 novembre 1939 n. 1815, introdotta dall'art. 17, quinto comma, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., riguarda unicamente le società di ingegneria costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo V ed al capo I del titolo VI del libro quinto del Codice civile (società tipiche); pertanto, la possibilità dell'affidamento della progettazione di un'opera pubblica a liberi professionisti associati non può prescindere da una partecipazione personale alla gara da parte dei professionisti stessi, sia pure mediante mandato, in quanto soltanto in tal modo l'offerta fatta da uno dei professionisti a nome degli associati comporta la responsabilità solidale degli associati stessi.